

## **Sul sito del Ministero del welfare le pagine dedicate al Durc**

### Materiali e risposte ufficiali ai dubbi degli operatori

Dopo l'attivazione di una apposita sezione dedicata al Libro Unico del Lavoro (LUL), il sito istituzionale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) ospita, da giovedì 23 aprile 2009, la nuova sezione dedicata al Documento unico di regolarità contributiva (Durc).

L'accesso diretto alla pagina è all'indirizzo [www.lavoro.gov.it/lavoro/durc](http://www.lavoro.gov.it/lavoro/durc) e consente di reperire con facilità tutta la normativa, la prassi e la modulistica utile per i diversi adempimenti obbligatori e per la migliore e completa informazione in materia di Durc, oltre a un servizio di risposta alle domande più frequenti (FAQ) <sup>(1)</sup>.

Come noto entro il 30 aprile 2009 le Direzioni Provinciali del Lavoro sono chiamate a ricevere l'autocertificazione che il datore di lavoro deve presentare ai sensi del d.m. 24 ottobre 2007 per la fruizione di benefici normativi e contributivi secondo quanto previsto dalle circolari ministeriali n. 5/2008, n. 34/2008 e n. 10/2009 alle quali si rimanda, in uno con le FAQ istituzionali, di seguito riportate, per ogni utile approfondimento.

L'autocertificazione che perviene direttamente alla DPL deve essere presentata da tutti i datori di lavoro in modalità cartacea, con allegato, in copia, un documento di identità.

Chi, invece, adempie in modalità informatica (secondo le specifiche tecniche contenute nella circolare n. 10/2009) invierà l'autocertificazione a mezzo e-mail direttamente al Ministero (all'indirizzo [AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it) governato dalla Direzione Generale per l'attività ispettiva), che in seguito provvederà a girarle direttamente alle DPL competenti per territorio.

I datori di lavoro obbligati sono coloro che hanno fruito o fruiscono dei benefici normativi e contributivi a partire dal 1° gennaio 2007, sia che a tale

---

<sup>(1)</sup> Le risposte sono elaborate dalle competenti Direzioni Generali del Ministero, con l'ausilio di uno "Staff Studi e Quesiti" costituito presso la DG Innovazione Tecnologica con d.d. 2 aprile 2009 del Direttore Generale Grazia Strano, coordinato e diretto da Pierluigi Rausei, composto dai funzionari ispettivi Roberto Camera, Cristina Carducci, Sonia Colantonio, Cinzia Fraticelli, Vitantonio Lippolis, Marica Micozzi, Alessandro Millo, Daniele Palmieri.

data i benefici fossero in corso, sia che i benefici siano fruiti successivamente, con riferimento, ovviamente, alle sole violazioni commesse in data successiva al 31 dicembre 2007, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del d.m. 24 ottobre 2007, e già chiarito dalla circolare n. 5/2008 del Ministero <sup>(2)</sup>.

Obbligati alla autocertificazione sono anche coloro che non hanno più dipendenti o che abbiano sospeso o cessato l'attività, per quanto riguarda la regolare fruizione dei benefici nei periodi pregressi.

Per i datori di lavoro che non hanno fruito di benefici, in tutto il periodo considerato gennaio 2007-aprile 2009, la dichiarazione dovrà essere presentata comunque prima della richiesta dei benefici; in sede di prima applicazione, la circolare n. 34/2008 "suggerisce" o meglio indica la data del 30 aprile 2009.

Quanto alla trasmissione telematica dell'autocertificazione, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 10/2009, in ottica di semplificazione <sup>(3)</sup>, è stato consentito, pur non previsto espressamente dalla circolare richiamata, che il professionista di cui alla l. n. 12/1979, per agevolare le ditte dallo stesso assistite nell'adempimento, possa procedere ad acquisire da ciascun datore di lavoro il modulo compilato e firmato dal legale rappresentante della ditta, per poi successivamente scannerizzare, in unico file, tutti i moduli con i relativi documenti di identità dei legali rappresentanti e spedire il file firmato digitalmente, all'indirizzo di posta *AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it* per gruppi omogenei (singole DPL territorialmente competenti), a condizione che il file firmato digitalmente contenga anche una dichiarazione del professionista, sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti la conformità agli originali dei file scannerizzati contenuti nell'archivio inviato e il fatto che il professionista risulti in possesso degli originali e si impegni a custodirli.

L'importanza delle pagine istituzionali dedicate al Durc, invero, è specificamente sottolineata per la loro chiara utilità per gli operatori.

In primo luogo il sito ministeriale offre agli utenti le risposte ufficiali ai dubbi operativi, distribuendole in tre sezioni distinte:

a) *ambito di applicazione e requisiti*: dove vengono inserite le FAQ relative ai requisiti di regolarità, correttezza e correttezza contributiva, nonché il campo di applicazione delle norme sul Durc;

---

<sup>(2)</sup> Nessun dubbio, dunque, in merito, contrariamente a quanto paventato, sia pure solo nel titolo, da E. DE FUSCO, *Violazioni a decorrenza dubbia*, in *Il Sole 24 Ore*, 25 aprile 2009, 29, che invece nel corpo dell'articolo sembra condividere la soluzione ministeriale, volta a interpretare il quadro normativo in ottica semplificatrice (fruizione di benefici dal 1° gennaio 2007 senza distinzione per settori, con riferimento alle sole violazioni posteriori al 31 dicembre 2007).

<sup>(3)</sup> Si tratta di una indubbia semplificazione per professionisti al passo coi tempi e con le novità legislative che abbiano dimestichezza con l'informatica, contrariamente a quanto sostenuto da E. DE FUSCO, *L'assenza di violazioni attestata solo dall'impresa*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 aprile 2009, 36, che parla di «una procedura che sembra di difficile applicazione».

b) *autocertificazione d.m. 24 ottobre 2007*: dove sono illustrati i requisiti e le condizioni della autocertificazione richiesta dal d.m. 24 ottobre 2007, in attuazione della l. n. 296/2006, nella doppia modalità cartacea e informatica;  
c) *procedure di rilascio*: dove vengono affrontate e risolte le principali difficoltà operative legate alle procedure di rilascio del Durc ovvero ai diversi meccanismi procedurali per ottenere la certificazione di regolarità contributiva.

In secondo luogo non può sottacersi l'indubbia utilità dell'aver reso disponibili tutti i riferimenti normativi e della prassi, non solo ministeriale, nonché di aver consentito l'immediata e diretta acquisizione di tutta la documentazione in formato "pdf":

#### **Riferimenti normativi**

D.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 16-bis, comma 10)  
D.i. 4 dicembre 2008 (art. 3, comma 3)  
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81  
D.m. 24 ottobre 2007  
Allegato al d.m. 24 ottobre 2007 (*Elenco disposizioni la cui violazione è causa ostativa al rilascio del DURC*)  
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1175-1176 (Legge Finanziaria 2007)  
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163  
D.l. 12 maggio 2006, n. 173, convertito dalla l. 12 luglio 2006, n. 228  
D.l. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito dalla l. 11 marzo 2006, n. 81  
L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006)  
D.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248  
D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276  
L. 22 novembre 2002, n. 266  
D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494

#### **Prassi Ministero**

Circolare 1° aprile 2009, n. 10  
Nota 31 marzo 2009, n. 4549  
Circolare 15 dicembre 2008, n. 34  
Circolare 30 gennaio 2008, n. 5  
Nota 20 novembre 2007, n. 15356  
Nota 17 luglio 2007, n. 9503  
Lettera circolare 14 luglio 2004  
Convenzione 15 aprile 2004 per il rilascio del Durc (Inps, Inail e Associazioni di categoria).

#### **Prassi altri enti**

Parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 11 marzo 2009, n. 31  
Circolare Inail 4 febbraio 2009  
Circolare Inail 19 dicembre 2008, n. 79  
Nota Inail 25 agosto 2008  
Nota Inail 4 agosto 2008  
Circolare Inps 18 aprile 2008, n. 51  
Nota Commissione nazionale paritetica per le Casse edili 21 marzo 2008  
Circolare Inail 5 febbraio 2008, n. 7  
Nota Commissione nazionale paritetica per le Casse edili 29 novembre 2007, n. 336  
Circolare Inps 19 ottobre 2006, n. 116  
Nota Commissione nazionale paritetica per le Casse edili 9 febbraio 2006, n. 286  
Circolare Inail 30 gennaio 2006, n. 208  
Circolare Inps 27 gennaio 2006, n. 9  
Circolare Inps 30 dicembre 2005, n. 122  
Circolare Inail 22 dicembre 2005, n. 52  
Circolare Inps 26 luglio 2005, n. 92  
Circolare Inail 25 luglio 2005, n. 38

#### Interpelli

20 febbraio 2009 – Università che partecipa a procedure ad evidenza pubblica e Durc  
20 febbraio 2009 – Presentazione Durc da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia  
20 febbraio 2009 – Appalti pubblici e Durc  
6 febbraio 2009 – Durc e imprese straniere  
23 dicembre 2008 – Obbligo di iscrizione alle Casse edili da parte delle imprese di installazione di impianti  
19 dicembre 2008 – Adozione dei parametri retributivi di Ccnl ai fini del rilascio del Durc  
9 luglio 2008 – Il Durc come prova per la correttezza dei pagamenti dovuti  
3 settembre 2007 – Applicazione della normativa sul Durc alle imprese straniere  
22 dicembre 2005 – Certificazione di regolarità contributiva e Durc

In conclusione, dunque, non possono non apprezzarsi gli sforzi informativi e divulgativi che il Ministero del welfare sta compiendo, al fine di accompagnare gli operatori nei diversi adempimenti e nelle varie scadenze.

Credendo di fare utile cosa al lettore si riportano di seguito le FAQ visibili dal 23 aprile 2009, invitando a seguire i costanti aggiornamenti.

#### A – AMBITO DI APPLICAZIONE E REQUISITI

1. Si chiede un chiarimento in merito all'applicazione a una università statale delle disposizioni previste in tema di rilascio del DURC per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla normativa comunitaria ai sensi dell'art.1 comma 553 della L. 266/05.

Tale norma prevede espressamente che «Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266».

Successivamente all'emanazione di tale normativa il Ministero del Lavoro, con D.M. 24 ottobre 2007, ha disposto una disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio e ai contenuti analitici del DURC, per le seguenti finalità: appalti di lavori servizi e forniture pubblici e privati, ai sensi dell'art 2 L. 266/02; per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria ai sensi della richiamata normativa (finanziaria 2006); per la concessione di "agevolazioni normative e contributive" in materia di lavoro e previdenza sociale ai sensi dell'art 1 comma 1175 della L. 296/06.

Nell'individuare i soggetti obbligati, però, l'art.1 del D.M. citato dispone in maniera generica che «Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria».

L'adozione del termine "datore di lavoro" non tiene però conto della diversità terminologica che intercorre tra la normativa prevista dalla legge finanziaria 2006 (per la fruizione dei benefici comunitari) nella quale è richiesto il possesso del DURC alle imprese di tutti i settori e la disposizione della finanziaria 2007 (in tema di benefici normativi e contributivi) che si rivolge ai datori di lavoro. Poiché come è noto, nel sistema delle fonti del diritto italiano, un decreto ministeriale non può modificare le disposizioni di una legge emanata dal Parlamento, si deve ritenere che l'utilizzo del termine "datori di lavoro" in relazione alla fruizione di benefici e sovvenzioni della disciplina comunitaria vada inteso, come previsto dalla legge finanziaria 2006, nell'accezione di imprese di tutti i settori.

L'università è un ente pubblico che non può essere considerato impresa e pertanto sembra, alla luce delle considerazioni sopraesposte, che ad esso non sia applicabile la disposizione di cui all'art. 1 comma 553 della L. 266/05 ed il relativo obbligo di presentare il Durc nel caso l'Ateneo riceva i benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. È così?

Il percorso interpretativo effettuato sembra essere corretto. Qualora il soggetto che fruisce di benefici o sovvenzioni di origine comunitaria, per la realizzazione di investimenti, non rivesta natura e caratteristiche di "im-

prenditore", non è tenuto a presentare il Durc ai fini dell'ottenimento degli stessi, a meno che tale requisito non sia ulteriormente e specificamente richiesto dalla fonte normativa che istituisce o disciplina i benefici o le sovvenzioni di che trattasi.

**2. Sono una stazione appaltante della P.A. che è obbligata ad acquisire il DURC per qualsiasi appalto pubblico (inteso in senso lato) per qualunque importo. L'acquisizione è obbligatoria anche per le società fornitrici di servizi in concessione (es. gestori idrici, telefonici, energia elettrica, ecc)?**

A norma del DL n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009 qualsiasi stazione appaltante pubblica ha l'obbligo di acquisire il Durc direttamente per qualsiasi tipo di società appaltatrice, quindi anche per quelle indicate nel quesito, in piena attuazione dell'art. 2 del DL n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002.

**3. Sono un commercialista che assiste una Società a responsabilità limitata. Tale Società ha posto in essere un piano di investimenti cofinanziato da un Ente regione. Avendo concluso il riferito piano la Società ha richiesto l'erogazione del finanziamento previsto, ma l'ente erogante ha - tra l'altro - richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Ora, la Società in questione non ha né dipendenti né altre posizioni contributive aperte (è una Società neo costituita ed è all'inizio dell'attività) e all'INPS sostengono che il DURC può certificare esclusivamente la regolarità contributiva di Società che abbiano posizioni contributive aperte.**

**Il Ministero del Lavoro, così come anche l'INPS, hanno emanato circolari in cui sostengono la non obbligatorietà del DURC in casi come quello di cui trattasi, e tuttavia, la Finanziaria regionale del Lazio per il 2007 (L.R. del Lazio 28/12/2006, art. 57) contiene delle ristrettezze in tal senso, che supererebbero il portato delle circolari del Ministero del Lavoro e dell'INPS. C'è chi consiglia di assumere una persona per un solo giorno esclusivamente al fine di ottenere il DURC, cosa che onestamente a me pare del tutto illogica. Cosa devo fare?**

L'art. 57 della LR Lazio 28 dicembre 2006, n. 27 (Bollettino Ufficiale Regionale 30 dicembre 2006, n. 36 - Supplemento Ordinario, n. 5), prevede espressamente che «la Regione subordina l'accesso delle imprese a qualsiasi risorsa comunitaria, nazionale e regionale alla dimostrazione, all'atto della richiesta, dell'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore e alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)».

La normativa regionale, dunque, per la materia specifica dei finanziamenti alle imprese, è da intendersi obbligatoria e non derogabile. Peraltro, nel caso di specie ove l'impresa concorra all'accesso di finanziamenti senza occupare lavoratori, né subordinati né collaboratori coordinati e continuativi, e non presenti alcun soggetto svolgente attività lavorativa con obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva, la stessa dovrà specificarlo direttamente all'Ente regionale, per quanto la fattispecie possa apparire di difficile comprensione in mancanza di migliori indicazioni da parte dell'interrogante.

**4. Vi sono diverse tipi di richieste del DURC: appalti lavori pubblici, appalti forniture pubbliche, appalti servizi pubblici, lavori privati in edilizia, iscrizione albo fornitori, agevolazioni, finanziamenti, attestazioni SOA. Con la probabilità che una stessa ditta o società fa più richieste DURC nello stesso mese per i diversi motivi, con duplicazione di lavoro e carte per l'INAIL, INPS ed CASSA EDILE. Poiché io non capisco la differenza e lo scopo di queste diverse richieste DURC, potreste darmi una spiegazione?**

Nella fattispecie segnalata invero due soltanto sono le situazioni: il Durc da presentarsi nei confronti di una Pubblica Amministrazione, in piena attuazione dell'art. 2 del DL n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, rispetto al quale il DL n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, ha previsto l'obbligo per la stazione appaltante pubblica di acquisire direttamente il Durc dell'impresa con modalità informatiche, e il Durc da presentarsi al privato, per il quale l'impresa rimane obbligata alla richiesta e alla presentazione. L'attestazione della regolarità contributiva, peraltro, è unica e permane nella sua validità ed efficacia per tutto il periodo al quale si riferisce, potendosene acquisire, ove necessario, in modalità informatica, un duplicato. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 21 del 9 luglio 2008, ha risposto ad un quesito proprio in merito alla valenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva sancendo che il rilascio del DURC vale ad attestare la regolarità della contribuzione, per il periodo di validità del Documento stesso, con riguardo sia alla correttezza sia alla correntezza delle denunce periodiche e dei relativi versamenti, sottolineando, peraltro, che il Durc non ha effetti liberatori per l'impresa riguardo agli obblighi contributivi, restando impregiudicata l'azione degli Enti previdenziali per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute, e specificando che

l'utilizzo di un Durc non rispondente a verità integra la fattispecie penalmente rilevante di uso di atto falso.

**5. Se un Ente (INPS o INAIL) trova un incongruenza su una posizione, il Durc lo deve sospendere temporaneamente oppure deve darlo con esito "negativo"?**

In mancanza dei requisiti di regolarità contributiva (di cui all'art. 5 del DM 24 ottobre 2007) gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del medesimo D.M. devono invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. La Circolare n. 34 del 15 dicembre 2008 ha chiarito che i 15 giorni decorrono dalla notifica della inadempienza contributiva rilevata.

**6. Le stazioni appaltanti sono obbligate a verificare il DURC delle imprese che risultano affidatarie di qualsiasi tipo di appalto pubblico di opere e servizi di cui al D.lgs. 163/06 o sono previste esclusioni per alcune tipologie di acquisizione di opere o servizi?**

Il Ministero, con nota n. 230 del 12/07/2005 ha già avuto modo in passato di affermare che «La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA)» e che, inoltre, «La definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (L. n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture (DD.Lgs. n. 358/1992 e n. 157/1995 e successivi)». Recentemente, inoltre, lo stesso Ministero con la risposta ad interpellato n. 10/2009, nel ribadire questa interpretazione estensiva della definizione di appalto, ha precisato che anche per le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia operate in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 vi è l'obbligo di presentare il DURC alla stazione appaltante, in piena attuazione dell'art. 2 del DL n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002.

**7. Date le disposizioni del Decreto 24/10/2007, le stazioni appaltanti sono obbligate a verificare il DURC di tutte le imprese esecutrici di lavori edili, anche senza dipendenti e qualunque sia la forma giuridica di costituzione (es. Ditte individuali, professionisti...) e, in caso affermativo, quale sarebbe l'Ente delegato al rilascio della certificazione unica o DURC?**

L'art. 1, del DM 24/10/2007 afferma che ai sensi della vigente normativa il DURC è richiesto anche ai "lavoratori autonomi" nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia. Difatti, per quanto un datore di lavoro possa risultare privo di dipendenti e non avere, pertanto, debiti riferibili a tali soggetti, deve comunque adempiere alle obbligazioni contributive ed assicurative previste dalla vigente normativa in relazione alla propria posizione lavorativa.

Conseguentemente le stazioni appaltanti sono obbligate a verificare il DURC di tutte le imprese esecutrici di lavoro edili ancorché prive di dipendenti ed a prescindere dalla forma giuridica di costituzione. Anche in tale ipotesi la richiesta, nel rispetto delle modalità oggi prescritte dall'art. 16-bis, co. 10, Legge n. 2/2009 che impone alle stazioni appaltanti l'acquisizione d'ufficio del DURC, andrà avanzata:

- Per via telematica accedendo alternativamente al portale orizzontale [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it) (in caso di aziende, intermediari, stazioni appaltanti ed enti a rilevanza pubblica appaltanti) oppure al portale verticale [www.inail.it](http://www.inail.it) (aziende ed intermediari) o a quello [www.inps.it](http://www.inps.it) (aziende ed intermediari);
- Con i moduli unificati in formato cartaceo da presentare direttamente presso uno degli istituti.

Per quanto riguarda, inoltre, lavoratori eventualmente iscritti presso enti previdenziali diversi da quelli suindicati (es. INPDAP, ENPALS, ecc.), la certificazione attestante la regolarità contributiva andrà richiesta direttamente a tali enti (cfr. risposta ad interpellato n. 9/2009). In proposito si rammenta, infine, che la richiesta per via telematica è obbligatoria per le P.A. appaltanti, gli Enti Privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA. Per le altre tipologie di richiedenti/utenti non è obbligatorio ma comunque consigliato.

**8. Data la validità mensile della certificazione contributiva, le stazioni appaltanti sono obbligate alla verifica del DURC anche nella fase di liquidazione e di pagamento dei corrispettivi alle imprese esecutrici dei lavori edili?**

Nel caso di appalti pubblici il DURC ha validità mensile che decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato. Come chiarito, inoltre, anche nel recente parere n. 31 rilasciato in data 11/3/2009 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il DURC è, comunque, legato allo specifico appalto ed è limitato alla fase per la

quale il certificato è stato richiesto, per cui lo stesso non è spendibile in altri appalti o per altre fasi dello stesso appalto pubblico.

Conseguentemente per tutti gli appalti pubblici, la validità è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.).

**9. Nel caso in cui le imprese esecutrici di lavori edili non risultassero in regola con il pagamento dei contributi, quali sono le conseguenze e quali gli obblighi di “denuncia” in capo alla stazione appaltante?**

Nel caso di un DURC negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l'impresa nei lavori pubblici:

- perderà l'aggiudicazione dell'appalto (o revoca dell'appalto stesso);
- non potrà stipulare contratti di appalto o subappalto;
- non avrà diritto al pagamento dei SAL o delle liquidazioni finali;
- nei lavori privati avrà la sospensione del titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia o alle DIA;
- non avrà l'attestazione da parte delle SOA. Di contro si precisa che non è previsto alcun obbligo di denuncia a carico della stazione appaltante che riceve il DURC negativo.

**10. Il DM 24/10/2007 afferma che il DURC deve essere richiesto anche ai “lavoratori autonomi” nell'ambito delle procedure di appalto di opere servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia. Con tale affermazione si intende:**

**1) che il DURC va richiesto ai lavoratori autonomi nell'ambito di qualsiasi procedura di appalto di opere servizi e fornitura pubblica e quindi va richiesto anche a titolo esemplificativo ai consulenti fiscali, insegnanti di musica, psicologi, architetti, assistenti sociali e tutti i lavoratori autonomi a cui l'ente locale affida un servizio pubblico?**

**Oppure 2) che il DURC va richiesto ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere servizi e forniture pubblici dell'edilizia?**

Se si tratta di “appalto pubblico” il DURC dovrà essere richiesto a chiunque. Se, invece, il contratto che viene instaurato col singolo professionista lavoratore autonomo è relativo ad una collaborazione coordinata e continuativa o a un contratto d'opera in tal caso non sarà necessario acquisire il DURC.

**B – AUTOCERTIFICAZIONE DM 24 OTTOBRE 2007**

**1. Riguardo al modello SC37 relativo al Durc interno delle Società edili, nell'anno 2008 questo modello andava inviato alla sede Inps di competenza. Per l'anno 2009 ci hanno comunicato che va inviato presso il Ministero del Lavoro. C'è una scadenza per effettuare la comunicazione?**

Con la circolare n. 34 del 15 dicembre 2008 il Ministero del Lavoro ha provveduto ad illustrare la fattispecie. Entro il 30 aprile 2009 va effettuata una comunicazione alla DPL competente territorialmente, compilando il modulo di autocertificazione allegato alla circolare suddetta. Tale autocertificazione integra e sostituisce qualsiasi ulteriore comunicazione ad Inps o Inail e deve intendersi permanente, con obbligo per il dichiarante di comunicare entro 30 giorni eventuali fattispecie modificative dei fatti dichiarati. Con la successiva Circolare n. 10 del 1° aprile 2009 sono state altresì illustrate le modalità di invio telematico della predetta autocertificazione.

**2. Con quale programma si firma il file contenente l'autocertificazione?**

**Il consulente può firmarlo digitalmente per tutti i suoi clienti? Dopo aver compilato il documento, il programma di salvataggio lo converte in PDF, come faccio a firmarlo?**

La Circolare n. 10 del 1° aprile 2009 indica con precisione ed esattezza le modalità per procedere alla firma dell'autocertificazione da inviare in modalità telematica. Si tratta ovviamente di una “firma digitale” e non di

una mera sottoscrizione. La "firma digitale" viene apposta direttamente sul file informatico elaborato e salvato sul PC attraverso l'apposito software e le chiavi di accesso fornite dal certificatore che ha fornito la "firma digitale" stessa al dichiarante, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Accanto a tale procedura potrà legittimamente essere posta in essere quella della trasmissione in modalità cartacea della autodichiarazione alla Direzione provinciale del lavoro competente come illustrato nella Circolare n. 34 del 15 dicembre 2008 la quale fa espresso riferimento al legale rappresentante dell'impresa interessata quale soggetto deputato a sottoscrivere o a firmare digitalmente (a seconda della procedura seguita) l'autocertificazione in argomento.

**3. In data 6/4/2009 ho compilato per ogni mia azienda cliente (sono un consulente del lavoro), il modulo inserito nel sito del Ministero per i benefici contributivi da inviare entro 30/04/2009. Ho compilato il modello inserendo nel lettore la smart card, ho poi digitato invio nel riquadro in alto, automaticamente si apriva la maschera di invio mail all'indirizzo da voi indicato, con automaticamente allegato il file. Ho utilizzato per ogni ditta il file generato automaticamente con lo stesso nome. Inoltre non ho allegato alla mail il documento di identità in scansione. Cosa devo fare ora?**

Se la procedura indicata nella Circolare n. 10/2009 è stata integralmente seguita, come riferito, e ciò che manca è soltanto la scansione del documento di identità è sufficiente inviare sempre al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata i documenti mancanti, richiamando le e-mail inviate (con data ora e oggetto) e indicando espressamente che trattasi di integrazione. Il nome del file non ha importanza purché lo stesso sia stato salvato con i dati completi e corretti.

**4. Stiamo visionando la modalità pratica di spedizione dell'autocertificazione Durc per le aziende che assistiamo come consulente del lavoro. Abbiamo letto che, dopo aver compilato e salvato i file dell'autocertificazione per ogni datore di lavoro, bisogna firmarli digitalmente. Come si deve procedere?**

Si tratta di specifiche tecniche variabili in base al software predisposto dal certificatore presso il quale si acquista la firma digitale. Di norma il software utilizza il file elaborato (in pdf o in qualsiasi altro formato) e lo "firma" in modo digitale rendendolo personalizzato mediante, appunto, la firma digitale propria del soggetto che "firma" il documento. Occorre rivolgere il quesito al soggetto dal quale si è proceduto ad acquistare la "firma digitale" stessa. La Circolare n. 10 del 1° aprile 2009 indica con precisione ed esattezza le modalità per procedere alla firma dell'autocertificazione da inviare in modalità telematica. Si tratta ovviamente di una "firma digitale" e non di una mera sottoscrizione. La "firma digitale" viene apposta direttamente sul file informatico elaborato e salvato sul PC attraverso l'apposito software e le chiavi di accesso fornite dal certificatore che ha fornito la "firma digitale" stessa al dichiarante, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Accanto a tale procedura potrà legittimamente essere posta in essere quella della trasmissione in modalità cartacea della autodichiarazione alla Direzione provinciale del lavoro competente come illustrato nella Circolare n. 34 del 15 dicembre 2008 la quale fa espresso riferimento al legale rappresentante dell'impresa interessata quale soggetto deputato a sottoscrivere o a firmare digitalmente (a seconda della procedura seguita) l'autocertificazione in argomento.

**5. Il datore di lavoro che non ha ad oggi richiesto alcun beneficio contributivo è tenuto all'invio dell'autocertificazione di cui in oggetto entro il termine del 30-04-2009?**

Secondo quanto già chiarito dalla Circolare n. 34/2008 la generalità dei datori di lavoro deve presentare l'autocertificazione di che trattasi. Per quanti non hanno ancora fruito di benefici la circolare fissa parimenti il termine del 30 aprile 2009, richiamando in ogni caso l'obbligo della presentazione della autocertificazione prima della richiesta del primo beneficio.

**6. Non possiedo la pec posso inoltrare ugualmente l'autocertificazione per il Durc o la devo presentare in modalità cartacea?**

**La copia della carta di identità da allegare si riferisce al consulente che effettua l'invio o sono relativi ai titolari o ai rappresentanti legali delle aziende obbligate alla certificazione?**

L'invio mediante posta elettronica certificata del file elaborato e firmato digitalmente è modalità alternativa alla presentazione della autocertificazione in modalità cartacea. Si accede alle modalità digitali secondo le procedure della Circolare n. 10/2009, mentre si dovrà accedere a quella cartacea di cui alla Circolare n. 34/2008 se non si possiedono firma digitale e PEC. Il documento di identità allegato alla dichiarazione/autocertificazione deve essere quello del dichiarante che autocertifica i contenuti del documento.



**7. I datori di lavoro che non usufruiscono di agevolazioni contributive sono obbligati in ogni caso all'invio dell'autocertificazione entro il 30/04/2009 oppure possono inviarla solo e quando usufruiranno di dette agevolazioni?**

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30/04/2009 da tutti coloro che hanno fruito di benefici normativi e contributivi a decorrere dal 1 gennaio 2007 e fino a tale data (Min. Lavoro prot. n. 4549 del 31/03/2009). Per i datori di lavoro che non ne hanno fruito, la dichiarazione dovrà essere presentata comunque prima della richiesta del beneficio (circolare n. 34 del 15/12/2008).

**8. Per la trasmissione telematica, modello DURC, occorre la firma digitale del consulente accompagnata dalla procura dell'amministratore unico della società (legale rappresentante) o si può trasmettere senza la procura, firmato semplicemente dal consulente con la sua firma digitale?**

La circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 34/2008, citando il D.M. 24 ottobre 2007, ricorda come, ai fini del rilascio del DURC, l'interessato (datore di lavoro, tanto impresa individuale, quanto società) è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi, in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A del medesimo D.M. ovvero il decorso del periodo indicato dall'allegato relativo a ciascun illecito. La circolare specifica altresì che detta autocertificazione debba essere presentata e firmata dal solo legale rappresentante. Il medesimo Ministero, con la circolare n. 10/2009 ha chiarito le modalità di trasmissione della suddetta autocertificazione, precisando che la trasmissione telematica sarà valida solo se firmata digitalmente e che il datore di lavoro interessato alla presente procedura dovrà comunicare, nella mail di trasmissione, la Direzione Provinciale del Lavoro competente. Infine, dalla visione del modulo per l'autocertificazione, reperibile sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), si evince come il documento debba essere redatto dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda. Sulla base di quanto esposto, pertanto, si ritiene che tale autocertificazione possa essere effettuata solo dal datore di lavoro, il quale dovrà servirsi, per la procedura telematica, della propria firma digitale, che dovrà appartenere quindi al datore di lavoro stesso e non allo studio di consulenza che lo segue. In concreto, stante il rapporto professionale esistente, il consulente ben potrà redigere e compilare il modulo di autocertificazione, ciò non toglie, si ribadisce, che la firma digitale dovrà essere quella del legale rappresentante della società (anche senza digitalizzazione della procura di amministratore) e che il modello debba essere trasmesso unitamente ad una immagine scannerizzata di un documento di identità in corso di validità, sempre di appartenenza del dichiarante che autocertifica.

**9. In riferimento all'Autocertificazione per la regolarità contributiva, da presentare entro il 30/04/2009, volevamo sapere se devono inviare l'autocertificazione tutte le aziende, indipendentemente dal tipo di attività svolta e dall'aver dipendenti o no?**

L'autocertificazione deve essere presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro ai fini della fruizione di benefici normativi e contributivi da parte dei datori di lavoro di qualsiasi settore ed indipendentemente dall'attività esercitata, con conseguente esclusione dei datori di lavoro che non ne abbiano usufruito a decorrere dal 1 gennaio 2007 e delle imprese senza dipendenti (art. 1 D.M. 24/10/2007).

**10. Se un datore di lavoro ad oggi non usufruisce di benefici normativi/contributivi e non procederà a nuove assunzioni per le quali siano previste agevolazioni, deve comunque mandare l'autocertificazione entro il 30 aprile?**

L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30/04/2009 da tutti coloro che hanno fruito di benefici normativi e contributivi a decorrere dal 1 gennaio 2007 anche se ora non ne usufruiscono (Min. Lavoro prot. n. 4549 del 31/03/2009). Per i datori di lavoro che non hanno fruito, in tutto il periodo considerato 2007-2009, di benefici, la dichiarazione dovrà essere presentata comunque prima della richiesta del beneficio e, in sede di prima applicazione, la Circolare n. 34 del 15/12/2008 "suggerisce" o meglio indica la data del 30/04/2009.

**11. È obbligatorio l'utilizzo del modulo predisposto dal Ministero per l'invio dell'autocertificazione per il Durc interno o è possibile utilizzare anche il modello analogo predisposto dal programma di gestione delle paghe, praticamente con le stesse diciture?**

La circolare n. 10/2009 del Ministero prevede espressamente che il modulo di autocertificazione sia quello disponibile sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), che dovrà essere compilato e scaricato sul proprio computer, qualora si

proceda alla autocertificazione con firma digitale. In ogni caso potrà essere utilizzato qualsiasi modello, analogo al fac-simile contenuto nella Circolare n. 34/2009, qualora si proceda in modalità cartacea.

**12. È possibile l'invio via mail certificata da parte del consulente per conto delle aziende?**

La sottoscrizione, autografa o con firma digitale, deve essere del datore di lavoro, l'invio a mezzo posta elettronica certificata potrà avvenire anche per il tramite del professionista che assiste l'azienda.

**13. Anche i datori di lavoro agricoli che hanno solo personale stagionale devono produrre l'autocertificazione?**

Allo scopo di godere dei benefici normativi e contributivi tutti i datori di lavoro (senza eccezione alcuna, compresi quindi i datori di lavoro agricolo che occupano personale stagionale) appartenenti a qualunque settore di attività che hanno già fruito (a partire dall'1/1/2007), che attualmente fruiscono o che fruiranno in futuro delle agevolazioni contributive, come individuate dalla Circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro, devono autocertificare l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi riguardanti la commissione delle violazioni previste nella tabella allegato A del DM 24/10/2007 o, alternativamente, il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato, relativo a ciascun illecito.

**14. In riferimento all'Autocertificazione per la regolarità contributiva, da presentare entro il 30/04/2009, volevamo sapere se devono inviare l'autocertificazione tutte le aziende, indipendentemente dal tipo di attività svolta e dall'avere dipendenti o no?**

Tutti i datori di lavoro senza eccezione, appartenenti a qualunque settore di attività, se hanno fruito (a partire dall'1/1/2007), fruiscono o fruiranno in futuro delle agevolazioni contributive devono autocertificare l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi riguardanti la commissione delle violazioni previste nella tabella allegato A del DM 24/10/2007 o, alternativamente, il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato, relativo a ciascun illecito.

**15. Sono tenute alla presentazione dell'autocertificazione unica di cui sopra anche le aziende cessate in data anteriore al 30 aprile 2009 che hanno usufruito di benefici contributivi e/o normativi nell'anno 2008?**

Sì, se l'azienda cessata ha fruito, successivamente al 1° gennaio 2007, di benefici normativi e contributivi.

**16. Gradirei conoscere se la norma indicata nella Circ. n. 34/2008 del Ministero del Lavoro riguarda anche i datori di lavoro agricoli che usufruiscono della fiscalizzazione degli oneri sociali?**

La Circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro non esclude l'intero settore agricolo dall'obbligo di autocertificazione ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi ai sensi del DM 24 ottobre 2007, ma precisa unicamente che non rientrano nella definizione di beneficio contributivo (e per l'effetto non soggiacciono conseguentemente alla disciplina del Durc regolare introdotta dall'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, Finanziaria 2007) «quei regimi di sottocontribuzione che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l'ipotesi ordinaria, in quanto l'intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario».

Il citato chiarimento ministeriale opera, quindi, semplicemente una declinazione del concetto di benefici contributivi. Conseguentemente, come precisato anche dall'INPS nella propria Circ. n. 51/2008, «ove, tuttavia, anche in questi ambiti ricorrono - rispetto al generale regime di sottocontribuzione - ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non generalizzate, le stesse devono considerarsi benefici e risultano quindi subordinate al disposto di cui all'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006».

È questo il caso che ricorre, ad esempio, allorché un datore di lavoro inquadrato nel settore agricolo assuma alle proprie dipendenze un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità.

**17. La circolare n.34 del 15/12/2008 dispone che l'Autocertificazione è da inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente secondo la sede legale dell'impresa interessata.**

**In caso di Ditta Individuale la sede legale è da intendere il domicilio fiscale o la sede aziendale (luogo dove si svolgono i lavori)?**

Per i soggetti diversi dalle persone giuridiche (per le quali la Circ. n. 34/2008 individua la DPL territorialmente competente a ricevere l'autocertificazione in base alla sede legale del soggetto) ed in mancanza di specifiche disposizioni al riguardo, si ritiene che possa essere alternativamente utilizzato il riferimento al "domicilio fiscale" così come definito dalla normativa tributaria (v. artt. 58 e 59, D.P.R. n. 600/1973).

Tale disciplina, difatti, prevede che il domicilio fiscale sia dato: per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, dalla residenza anagrafica; per le persone fisiche non residenti, dal comune in cui si è prodotto il reddito o in cui si è prodotto il reddito più elevato.

**18. L'autocertificazione da presentare entro il 30 aprile 2009 interessa sia il datore pubblico che quello privato?**

L'adempimento relativo alla presentazione della autocertificazione riguarda la generalità dei datori di lavoro privati, non i pubblici datori di lavoro.

Tuttavia nel caso di ente pubblico economico o comunque di soggetto datore di lavoro pubblico che fruisce di benefici contributivi l'autocertificazione sarà in ogni caso necessaria e dovuta.

**19. Visto che nelle provincie siciliane non esiste la Direzione Provinciale del Lavoro territoriale, bensì, un Ufficio Provinciale del Lavoro e un Ispettorato Regionale del Lavoro, a chi bisogna indirizzare l'autocertificazione al fine di beneficiare delle agevolazioni normative e contributive previste dall'art.1, comma 1175 della legge n. 296/2006?**

Per quanto attiene alla Regione Siciliana l'autorità amministrativa competente a ricevere l'autocertificazione in materia di Durc per l'accesso ai benefici normativi e contributivi ai sensi del DM 24 ottobre 2007 è l'Ispettorato del Lavoro, nelle sue diverse articolazioni territoriali che si identificano su base provinciale.

**20. In riferimento alla trasmissione telematica del modulo di autocertificazione ai sensi della Circolare n. 10/2009, il Consulente del Lavoro, per agevolare le ditte assistite nella spedizione del modulo, può procedere ad acquisire dalle ditte, il modulo compilato e firmato dai legali rappresentanti, successivamente scannerizzare, in unico file, tutti i moduli con i relativi documenti di identità dei legali rappresentanti e spedire il file firmato digitalmente, all'indirizzo di posta AutocertificazioneDurc@mailcert.lavoro.gov.it per gruppi omogenei (singole D.P.L. competenti)?**

Il modo di procedere proposto, pur non previsto della Circolare 10/2009, può essere accettato a condizione che il file da lei firmato digitalmente contenga anche una sua dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la conformità agli originali dei file scannerizzati contenuti nell'archivio inviato e il fatto che lei è in possesso degli originali e che si impegna a custodirli.

**21. Le aziende edili che occupano lavoratori dipendenti non a tempo pieno, ma part-time devono inviare l'autocertificazione?**

Allo scopo di godere dei benefici normativi e contributivi tutti i datori di lavoro appartenenti a qualunque settore, comprese le aziende edili, che hanno già fruito (dal 1° gennaio 2007), fruiscono o fruiranno in futuro delle agevolazioni contributive devono presentare l'autocertificazione l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi riguardanti la commissione delle violazioni previste nella tabella allegata A del DM 24/10/2007 o, alternativamente, il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato, relativo a ciascun illecito.

**22. Le aziende edili che hanno lavoratori a tempo pieno e usufruiscono di riduzioni contributive dell'11,50% sul pagamento del premio INAIL devono inviare l'autocertificazione?**

Sì, il c.d. "sconto edile" di cui all' art. 29, del D.L. n. 244/1995 convertito, con modificazioni, nella legge n.

341/1995 è un'agevolazione di carattere contributivo per la cui fruizione è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, quindi l'autocertificazione è necessaria.

**23. I lavoratori autonomi artigiani edili che non hanno personale dipendente e pagano il premio Inail a rate devono inviare l'autocertificazione?**

L'autocertificazione dei requisiti per il rilascio del Durc riguarda esclusivamente i datori di lavoro che abbiano fruito dal 1° gennaio 2007 o che fruiscono attualmente di benefici di carattere normativo o contributivo legati all'assunzione di dipendenti. L'art. 1, del DM 24 ottobre 2007 afferma che il DURC è richiesto ai lavoratori autonomi soltanto nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia. Qualora, pertanto, il lavoratore autonomo artigiano non abbia dipendenti e non ne abbia avuti neppure in passato, ove non abbia mai fruito di benefici e agevolazioni normativi e contributivi, non è tenuto a presentare l'autocertificazione in parola.

**C – PROCEDURE DI RILASCIO**

**1. Fra i contratti applicati proposti dalla procedura di richiesta del modello DURC mancano, fra gli altri, quello relativo al settore pulizia industria e pulizia artigianato. Fino ad ora per richiedere il Durc ho indicato quello relativo alla nettezza urbana ed igiene ambientale. È corretto?**

Nelle more della modifica delle tabelle menzionate nel quesito, appare comunque corretta e adeguata l'indicazione, nella richiesta del Durc, stante la necessità di evidenziare un settore in via di analogia in mancanza dell'espresso inserimento del settore di riferimento.

**2. La richiesta, presente in ogni videata della procedura per il rilascio del Durc, «alla data del .....», si riferisce alla data dei termini contrattuali (ad es. nei SAL al termine chiusura contabilità – «a tutto il .....») oppure alla data in cui si fa richiesta del DURC, in vista del successivo pagamento?**

**Nel caso di contabilità di un SAL al 31/12/2008 la richiesta del DURC deve contenere la data del 31/12/2008 oppure quella del previsto pagamento o quella della presentazione dell'istanza?**

**La regolarità contributiva deve sussistere al momento del pagamento o al momento delle scadenze contrattuali di riferimento?**

Il Durc deve attestare la regolarità contributiva per il pagamento degli stati di avanzamento lavori negli appalti pubblici con riferimento alla data di scadenza prevista, pertanto la data da inserire è necessariamente quella relativa al momento della effettuazione dei lavori per i quali si procede al pagamento. La regolarità contributiva deve accompagnare l'effettività della prestazione lavorativa resa.

***Pierluigi Rausei***

*Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata*

*Docente di Diritto sanzionatorio del lavoro*

*Scuola internazionale di Alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro*

*Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia*

*Adapt – Fondazione Marco Biagi*